



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI – DIVISIONE III

***Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti
d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad
operatori di rete – DAB +***

Linee Guida

I – Premessa

1. Con la Delibera n. 286/22/CONS adottata in attuazione dell'art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 208/2021 (di seguito, "TUSMA"), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "AGCOM"), ha approvato il *"Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF – III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+(PNAF-DAB)"* (di seguito, "PNAF-DAB"): detto piano costituisce il presupposto necessario affinché il Ministero possa procedere al rilascio dei diritti d'uso sulle reti pianificate.

2. Il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "Ministero"), contiene le linee guida definitive (adottate all'esito della consultazione pubblica avviata in data 13 dicembre 2022 e sulla base delle osservazioni fornite da AGCOM) relative ai criteri e alle modalità che verranno adottati per procedere all'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, secondo la disciplina stabilita dall'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS (di seguito, il "Regolamento")¹ previsioni, queste, applicate alla luce della pianificazione per i bacini d'utenza locale definita da AGCOM, e conformemente alle previsioni del TUSMA e del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. (di seguito, "Codice delle comunicazioni elettroniche").

3. Il rilascio dei diritti d'uso sulle singole reti avverrà all'esito dell'espletamento delle *"Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso"* (vedi *infra* sezione II).

4. Quanto alla durata dei diritti d'uso, occorre premettere che l'AGCOM ha chiarito che il PNAF-DAB, per sua stessa natura, non può considerarsi una pianificazione di carattere definitivo e immutabile dipendendo dalle risorse radioelettriche messe a disposizione dell'Italia sulla base del quadro di coordinamento internazionale. Ne consegue che *"Ogni eventuale mutamento del suddetto quadro, dovuto alla sottoscrizione di nuovi accordi o alla modifica di quelli vigenti, si deve necessariamente riflettere sulla pianificazione nazionale e sulle relative assegnazioni, che in tal modo ne restano sempre condizionate."*².

Inoltre, ai sensi dell'art. 18 della Delibera AGCOM 664/09/CONS (rubricato "Assegnazione dei diritti di uso delle frequenze a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati") *"A seguito del completamento della fase di avvio dei mercati l'Autorità provvede all'individuazione delle frequenze assegnabili al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle norme stabilite con apposito regolamento basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori"*. Ne consegue che i diritti d'uso rilasciati dal Ministero, sono destinati altresì a cessare a seguito del completamento della c.d. "fase di avvio dei mercati".

5. Il Ministero deve tener conto, per la regolamentazione dei relativi diritti d'uso, delle predette caratteristiche del Piano nonché di quanto stabilito dal sopra citato art. 18 del Regolamento: a tale fine, si deve espressamente prevedere una durata massima dei diritti d'uso, pari a 20 anni, ovvero inferiore, nel caso di variazioni della pianificazione secondo gli adeguamenti del PNAF – DAB che saranno previsti AGCOM ovvero derivanti da accordi internazionali, ferma restando la loro cessazione automatica, anticipata rispetto al termine

¹ Per «operatore di rete» si intende "il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda e dei relativi sistemi di collegamento e contribuzione, moltiplicazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica digitale e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi radiofonici numerici, di programmi dati e servizi agli utenti." (art. 1, comma 1, lett. n), Allegato A alla Delibera n. 664/09/CONS contenente il *"Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale"*.

² Cfr. PNAF-DAB pp. 10-11.

massimo anzidetto, a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati allorquando l'AGCOM individuerà le modalità concorrenziali di assegnazione delle relative frequenze.

6. Per ciò che concerne la pianificazione in ambito locale, il PNAF-DAB ha definito 21 bacini d'utenza in cui è stata prevista la presenza, per uno stesso bacino, di reti a livelli di scomponibilità differenziati, in funzione del quadro di coordinamento e del tipo di copertura dei programmi da diffondere. In particolare, per l'ambito locale, sono state previste:

- n. 54 reti in ambito locale con copertura regionale, di cui 27 scomponibili su base sub-regionale;
- n. 36 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o provinciale.

7. Nel PNAF-DAB le reti sono state pianificate prevedendo:

- *“un primo strato layer di bacini regionali in gran parte non scomponibili (in quanto in configurazione 1-SFN) destinati alla diffusione di programmi radiofonici esclusivamente regionali;*
- *un secondo layer di bacini ugualmente regionali ma in gran parte scomponibili in sub-bacini (configurazione k-SFN) e quindi con possibilità di diffondere sia programmi radiofonici regionali sia programmi differenziati su base sub-regionale o provinciale;*
- *un terzo layer regionale, non presente in alcune regioni sud-adriatiche per l'indisponibilità di risorse internazionalmente riconosciute, con caratteristiche analoghe al secondo layer, oltre a un quarto layer regionale nel solo bacino n. 19 (Sicilia);*
- *ulteriori bacini, infine, a estensione pluri-provinciale o provinciale per la diffusione di programmi radiofonici esclusivamente pluri-provinciali o provinciali.”*

8. Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Regolamento, vista la perdurante vigenza della regolamentazione dettata da AGCOM per la fase di avvio dei mercati, i diritti d'uso saranno rilasciati esclusivamente a società consortili in possesso dei requisiti delineati nella sezione III *“Soggetti ammessi alla procedura”*.

9. Coerentemente all'art. 10 comma 1 del DPR 1 novembre 1973, n. 691 ai sensi del quale *“In attuazione dell'art. 8, n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.”*, le reti locali n. 1 e n. 2 pianificate da AGCOM nel bacino d'utenza n. 4B sono riservate alla RAS RADIOTELEVISIONE AZIENDA SPECIALE – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

II – Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso

10. In considerazione della congiunta esigenza dell'Amministrazione e del comparto radiofonico di pervenire celermente all'assegnazione dei diritti d'uso delle reti pianificate, il Ministero prevede che l'assegnazione dei diritti d'uso, per ciascun bacino e sub-bacino d'utenza locale, avvenga a seguito di specifica manifestazione d'interesse da parte dei partecipanti con assegnazione diretta del relativo diritto d'uso ricorrendone i presupposti (fase A) ed una successiva procedura di selezione comparativa (fase B) sulla base dei criteri

previsti dall'art. 12 ter del Regolamento, da espletarsi in caso di mancata assegnazione diretta.

La procedura disciplinata *sub A*) "manifestazione di interesse" costituisce la modalità principale di assegnazione delle reti. Il ricorso alla procedura comparativa (denominata anche "*beauty contest*") è, difatti, ipotesi subordinata al caso di mancata assegnazione delle reti all'esito della manifestazione di interesse, in coerenza con quanto disposto dal comma 6-*bis* dell'art. 12 del Regolamento.

11. La fase A), le cui modalità verranno esplicitate con avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministero, prevede l'assegnazione diretta del diritto d'uso di una determinata rete nel caso in cui il numero delle società consortili interessate, che hanno i requisiti richiesti (vedi *infra* Sez. III), sia pari o inferiore al numero di reti pianificate nel bacino o sub bacino e vi sia una sola società consortile interessata all'aggiudicazione di una determinata rete.

12. La società consortile che intenda partecipare alla procedura di manifestazione di interesse dovrà dichiarare, a pena di esclusione: **i.)** il bacino d'utenza; **ii.)** la rete – o le reti - oggetto di interesse, indicando un ordine di preferenza delle reti; **iii.)** le (almeno) dodici emittenti, partecipanti alla società consortile, che opereranno sulla singola rete, specificando per ciascuna emittente il numero di protocollo della concessione analogica e il numero della relativa autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici digitali. **iv.)** la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 12, comma 6 del Regolamento, resa ai sensi del DPR 445/2000.

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione allegata devono essere rilasciate, a pena di esclusione, nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di ogni singola società titolare dell'emittente appartenente al consorzio indicata ai fini della partecipazione alla procedura.

La domanda di partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse dovrà essere corredata da un apposito piano tecnico – economico dovendo il Ministero, anche in considerazione delle osservazioni pervenute da AGCOM, prima di procedere all'assegnazione del diritto d'uso, verificare il rispetto dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio della rete, tra cui, ad esempio, il rispetto dei Punti Di Verifica (PDV) e del valore minimo di copertura radioelettrica.

I requisiti di partecipazione dovranno essere tutti posseduti alla data della manifestazione di interesse, durante l'espletamento della procedura e fino al momento dell'assegnazione, nonché successivamente, a pena di esclusione.

In coerenza con l'art. 12, comma 6, ultimo periodo, della Delibera AGCOM 664/09/CONS, ciascuna emittente può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d'utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile. Coerentemente alle osservazioni formulate da AGCOM, la legittimazione alla partecipazione di una emittente ad una società consortile in un bacino o sub-bacino è determinata dalla presenza delle province del suddetto bacino o sub-bacino nelle schede B degli impianti dell'emittente.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. cc), del D.lgs. 208 dell'8 novembre 2021, la copertura massima raggiungibile dall'operatore di rete radiofonico non potrà superare il 50% della popolazione nazionale.

Per quanto riguarda la perdita dei requisiti di una delle emittenti consorziate, indicate ai fini della partecipazione alla procedura, maggiori chiarimenti in ordine alle ipotesi di esclusione del consorzio saranno resi in sede di pubblicazione dei relativi avvisi o bandi.

13. L'elenco delle manifestazioni d'interesse pervenute sarà reso pubblico sul sito del Ministero. La procedura di manifestazione di interesse cristallizzerà il novero dei potenziali soggetti che concorreranno per il relativo bacino d'utenza.

14. Qualora, in un determinato bacino d'utenza, il numero delle società consortili concorrenti risultasse inferiore o pari al numero delle reti previste dal PNAF-DAB e, contemporaneamente, più di una società consortile fosse interessata a concorrere per la medesima rete del relativo bacino d'utenza locale, il Ministero, al fine di procedere all'assegnazione diretta dei diritti d'uso, convocherà, con modalità che verranno successivamente esplicitate, le società concorrenti al fine di verificare la possibilità del raggiungimento, entro 10 giorni, di un accordo in relazione alla scelta della rete. Nel caso in cui l'accordo non venisse raggiunto, per l'assegnazione del diritto d'uso si procederà con la fase B).

Inoltre, all'esito della fase di manifestazione d'interesse, nel caso in cui ricorressero i presupposti per l'attivazione della fase B), prima di procedere all'avvio delle procedure di *beauty contest*, fermo il divieto di co-intestazione del titolo abilitativo, nonché di fusioni o accordi successivi alla manifestazione di interesse diretti alla intestazione, ad un nuovo e diverso soggetto giuridico composto dalle società consortili partecipanti, del diritto d'uso, entro un termine non superiore a 20 giorni dalla chiusura della fase di manifestazione di interesse, viene data la possibilità alle società consortili partecipanti alla fase preliminare di presentare al Ministero una proposta condivisa per l'assegnazione diretta delle reti, ferma restando l'attivazione della fase B) nel caso in cui la proposta non venga accolta.

15. La mancata partecipazione alla procedura di manifestazione d'interesse, o la rinuncia alla stessa, precluderà alla società consortile di concorrere per la (successiva ed eventuale) fase di selezione comparativa.

16. Sia nella fase A) che nella (eventuale) fase B) di selezione comparativa, ognuno dei soggetti concorrenti dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete (cfr. Tabella 2 nella sezione V "Modalità e criteri di formazione delle graduatorie"). Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell'esclusione per le società non ammesse alla gara. Ogni ulteriore chiarimento in ordine ai criteri di commisurazione del deposito, nonché alle modalità di costituzione, verrà definito in sede di pubblicazione del relativo avviso o bando di gara.

17. I diritti d'uso rilasciati ad esito delle procedure sopra descritte diverranno operativi, in ciascuno dei bacini d'utenza locale, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF-DAB che sarà definito dal Ministero, come previsto dalla Delibera AGCOM.

III – Soggetti ammessi alla procedura

18. Ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento possono presentare domanda di partecipazione, per l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni radiofoniche terrestri

in tecnica digitale, in ambito locale³, le “società consortili partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14”. Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento, l’attività di operatore di rete “è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 25 del Codice” [ora art. 11 del Decreto legislativo 8 novembre 2022 n. 207].

19. La soglia di partecipazione al Consorzio di almeno 12 emittenti, aventi i requisiti di cui al precedente punto, può comunque essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, con data certa anteriore alla presentazione della domanda, ferma restando l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.

In caso di impossibilità oggettiva di raggiungere il numero minimo di 12 emittenti eventuali deroghe alla soglia di partecipazione potranno essere valutate, caso per caso, dal Ministero, che terrà conto del numero di blocchi di frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché del numero di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale.

20. Ai fini della partecipazione, la società consortile dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 che ogni emittente, in coerenza con quanto contenuto nell’atto di concessione, fa servizio in analogico in almeno una delle province del bacino o sub-bacino di interesse, e che tale emittente è titolare di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Regolamento, indicando gli estremi dell’autorizzazione e il numero della concessione analogica.

21. Si veda il precedente punto 12 quanto alla continuità del possesso di requisiti.

IV – Selezione comparativa - Criteri di valutazione

22. La selezione comparativa si baserà sui seguenti criteri e relativi punteggi:

- a) progetto tecnico dell’infrastruttura di rete e piano di implementazione. Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale (totale massimo 50 punti);
- b) potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile. Per fatturato si intende il volume di affari conseguito ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riferibile all’esercizio dell’attività radiofonica (totale massimo 23 punti). Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017;
- c) personale impiegato – occupato nel biennio precedente – alla data della presentazione della domanda per il conseguimento del diritto d’uso dalla società

³ Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. q) del Regolamento, per “ambito locale” si intende: “l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale con irradiazione del segnale, da parte di un soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;”. La previsione citata è stata modificata per effetto dell’art. 3 comma 1, lett. cc) del TUSMA che disciplina l’ambito locale radiofonico definendo lo stesso come “l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;”.

consortile operante nel bacino o sub bacino di riferimento, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, valutato anche sommando il personale impiegato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva dai singoli soggetti di cui si compone la società consortile, operanti nel bacino o sub bacino di riferimento. Si specifica che, a tal fine, saranno presi in considerazione i soli rapporti di lavoro subordinato. Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017 (totale massimo 25 punti);

- d) società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario (2 punti).

23. Conformemente al disposto del punto 19 della precedente sezione, nel caso di accordi o fusioni tra società consortili, i requisiti di cui alle lettere [a), b), c)] del punto 22, che precede, potranno essere soddisfatti cumulativamente.

I requisiti di cui alle lettere [a), b), c) del precedente punto 22. si riferiscono esclusivamente alle emittenti che partecipano al capitale sociale del consorzio.

V – Modalità e criteri di formazione delle graduatorie

24. Per la formazione delle graduatorie ai soggetti partecipanti verranno attribuiti i punteggi indicati al precedente punto 22 e riassunti nella seguente Tabella 1. I punteggi attribuiti ai diversi ai criteri di valutazione saranno suddivisi in punteggi parziali come riportato nella Tabella 2.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12-ter della delibera AGCOM 664/09/CONS, le valutazioni in termini di punteggio dei vari criteri e sub-criteri indicati nella Tabella 2 per il progetto tecnico devono essere considerate come indicative. La declinazione dei singoli sub-criteri ed i punteggi ad essi assegnati verranno dettagliati in sede di bando di gara.

25. Il piano tecnico di cui al punto A) dovrà essere redatto rispettando i vincoli elettromagnetici imposti nei Punti di verifica (PDV), con le modalità indicate dall'Autorità nell'Allegato 2 alla delibera n. 286/22/CONS. Il mancato rispetto dei PDV comporta l'esclusione dalla procedura.

26. Indicazioni specifiche in merito alle modalità di comunicazione dei dati necessari alla valutazione dei punteggi saranno fornite nel bando di gara.

**Tabella 1 – Punteggi associati ai criteri di valutazione di cui all'art. 12 ter, comma 2
Delibera AGCOM 664/09/CONS**

CRITERI	PUNTI
A-i) progetto tecnico dell'infrastruttura di rete e piano di implementazione. A-ii) Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. A-iii) Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale.	50
B) potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile. Per fatturato si intende il volume di affari conseguito ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre	23

1972, n. 633 riferibile all'esercizio dell'attività radiofonica. Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017.	
C) personale impiegato alla data della presentazione della domanda per il conseguimento del diritto d'uso dalla società consortile operante nel bacino o sub bacino di riferimento, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, valutato anche sommando il personale impiegato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva dai singoli soggetti di cui si compone la società consortile, operanti nel bacino o sub bacino di riferimento.	25
D) società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario.	2

Tabella 2 – Criteri e sub-criteri previsti e relativi punteggi

CRITERI	SUB-CRITERI		GRANDEZZA DA VALUTARE	PUNTEGGIO MASSIMO PARZIALE	PUNTEGGIO MASSIMO
a) Progetto Tecnico, idoneità, esperienza, innovazione tecnologica, uso efficiente risorsa spettrale	a1	Piano Tecnico	PIANO TECNICO CON COPERTURA =>70%	30÷35	50
	a2	Idoneità ed esperienza del soggetto	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	10÷15	
	a3	Innovazione tecnologica e uso efficiente risorsa spettrale	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	5÷8	
b) Potenzialità economica	b1	Media dei fatturati	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	23	23
c) Personale impiegato	c1	Personale impiegato dai singoli soggetti di cui si compone la società consortile, operanti nel bacino o sub bacino di riferimento	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	25	25
d) Partecipazione con emittenti comunitarie	d1		DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	2	2

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI

Progetto Tecnico criterio a):

– Criterio a1) – Piano Tecnico (massimo 30÷35 punti)

Il criterio a1) si riferisce alla idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, al momento della pubblicazione del bando, in coerenza con il piano dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fermi restando gli obblighi di rispetto dei PDV e della percentuale minima di copertura.

- **Criterio a2) – Idoneità tecnica ed esperienza professionale del soggetto** (massimo 10÷15 punti)

Il criterio a2) si riferisce alle esperienze maturate, da parte della stessa compagine del soggetto partecipante, nel settore della radiofonia digitale sulla base della documentazione fornita.

- **Criterio a3) – Innovazione tecnologica e uso efficiente risorsa spettrale** (massimo 5÷8 punti)

Il criterio a3) si riferisce all'eventuale adozione di soluzioni tecnologiche innovative che il partecipante si impegna ad assicurare, finalizzate anche ad un uso maggiormente efficiente dello spettro, ricomprendendo in quest'ultima fattispecie, come suggerito da AGCOM a titolo esemplificativo, anche l'impegno di uno o più dei partecipanti alla società consortile a cessare l'attività di radiodiffusione in tecnica analogica FM e a dismettere i relativi impianti entro un determinato periodo.

Potenzialità economica criterio b):

- **Criterio b1) – Potenzialità economica – Media dei fatturati** (massimo 23 punti)

Il criterio b1) si riferisce alla potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi, dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile come dichiarato ai fini dell'informativa economica di sistema (IES). Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017. Si precisa che il fatturato delle singole emittenti partecipanti al consorzio dovrà essere attestato da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con riferimento alle fatture incassate come risultanti dalla contabilità dei soggetti partecipanti, senza la contestuale produzione delle relative fatture.

Personale impiegato criterio c):

- **Criterio c1) – Personale complessivamente impiegato nel consorzio e nelle singole emittenti partecipanti allo** (massimo 25 punti)

Il criterio si riferisce al personale complessivamente impiegato dal consorzio istante operante nel bacino o sub bacino di riferimento e in regola con le vigenti norme in materia previdenziale.

Il criterio di imputazione dei dipendenti, fra le diverse emittenti, è lasciato alla libera scelta della società consortile, fermo restando che il punteggio ottenuto per i dipendenti già imputati ad una emittente non può essere ulteriormente utilizzato per la medesima emittente, anche nel caso in cui la società consortile partecipasse a procedure di assegnazione per più reti e/o bacini d'utenza locale.

Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017.

Partecipazione con comunitarie criterio d):

– Criterio d1) – Società consortili partecipate con comunitarie (2 punti)

Il criterio d1) si riferisce a società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario.

VI – Obblighi degli aggiudicatari

27. Tenuto conto che lo spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, il Ministero è tenuto, a norma dell'art. 50 del TUSMA, ad assicurarne la gestione efficiente favorendone l'utilizzo da parte di operatori che ne garantiscano un uso effettivo, quanto più possibile completo e qualitativamente elevato, anche ai fini della promozione del pluralismo dell'informazione e dell'innovazione dell'offerta dei servizi.

28. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è tenuto a:

- a) garantire parità di trattamento rendendo disponibili le stesse informazioni tecniche con le medesime modalità e tempistiche a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito;
- b) garantire identiche condizioni nelle negoziazioni degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito.

29. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale ed è soggetto ai seguenti vincoli:

- a) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all'articolo 12, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società;
- b) realizzare entro due anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura di tipo mobile di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% del territorio di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione.

30. Nel caso in cui l'operatore di rete non soddisfacesse gli obblighi, sopra declinati, troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 68 comma 4 del TUSMA.

31. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

32. In virtù del principio di equivalenza del bacino di servizio effettivo con quello assegnato/pianificato le reti di diffusione messe in esercizio dagli operatori, oltre a risultare conformi alle regole della pianificazione radioelettrica in relazione ai c.d. PDV, devono rispettare i criteri di seguito elencati:

- a) gli impianti trasmissivi devono essere ubicati, salvo casi eccezionali, all'interno del bacino assegnato;
- b) i debordamenti di segnale, in una certa misura inevitabili, devono essere minimizzati. In particolare, alle reti pluri-provinciali e provinciali, in quanto reti pianificate per il servizio su un sottoinsieme di province del bacino d'utenza locale, possono essere anche imposte dal Ministero restrizioni all'uso di siti con copertura pluri-provinciale ove questa risultasse sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di copertura del bacino assegnato;
- c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano essere ubicati all'esterno del bacino assegnato (per insormontabili ragioni tecniche o per la particolare configurazione geografica di un bacino), la scelta dei siti trasmissivi deve comunque seguire un criterio di ragionevole prossimità al bacino assegnato allo scopo di minimizzare l'inevitabile estensione del bacino di servizio effettivo rispetto a quello assegnato/pianificato;
- d) in ogni caso, non sono ammissibili impianti fuori bacino su frequenze non pianificate (né pianificabili ai sensi della normativa vigente) in quanto oggetto di assegnazione ad altro Stato estero nella medesima area di coordinamento internazionale.

33. Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d'uso sono tenuti a rispettare, ai sensi dell'articolo 2 del PNAF-DAB:

- i.* l'insieme dei vincoli radioelettrici di cui al comma 1;
- ii.* nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, utilizzare siti ricompresi tra quelli assentiti dalle regioni interessate, ovvero altri siti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- iii.* la configurazione più adatta al servizio, nel rispetto dei vincoli di coordinamento internazionale e nazionale, e nel rispetto del principio di uso efficiente della risorsa spettrale;
- iv.* il rispetto dei requisiti dei codici identificativi delineati nel comma 5.

34. Ai sensi dell'art. 68 comma 4 del TUSMA, la violazione dell'obbligo del rispetto di tali vincoli comporta la sospensione dell'assegnazione, fino a sei mesi; trascorso il periodo di sospensione, l'eventuale reiterazione della condotta nei tre anni successivi all'adozione del provvedimento di sospensione, determinerà la revoca, o la riduzione, del diritto d'uso.

35. Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati.

36. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

37. L'aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall'aggiudicatario nel progetto tecnico di cui al punto A) della Tabella n. 1.